

Allegato 4-ter – Elenco delle regole di comportamento del distributore

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni sull'intermediario assicurativo

Soro Assicurazioni srl Via Malta, 7/C – Torre Kennedy 2000 - 25124 – Brescia tel. 0302278211 mail: posta@soroassicurazioni.it pec: sorosrl@legalmail.it sito: www.soroassicurazioni.it RUI: Iscritto al n. A000066552 dal 26/02/2007 Legale Rappresentante: Mario Zaccheo Pasquale Soro

Soggetti operanti per l'intermediario			
Cognome e Nome	Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI)		
	Numero	Data Iscrizione	Qualifica
Soro Mario Zaccheo Pasquale	A000008140	01/02/2007	Responsabile dell'attività di intermediazione
Gandossi Fabio	E000066555	26/02/2007	Subagente
Ponzone Gianpietro	E000493863	04/07/2014	Subagente
Vertua Andrea	E000453365	25/03/2016	Subagente
Gussago Barbara			Collaboratore d'Agenzia
Moretti Roberta			Collaboratore d'Agenzia
Romagnoli Annalisa	E000651291	06/03/2020	Collaboratore d'Agenzia
Soro Andrea Filippo	E000695058	08/11/2021	Collaboratore d'Agenzia

Sezione I – regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- Obbligo di consegna al contraente dell'Allegato 3 al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- Obbligo di consegna dell'Allegato 4 al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- Obbligo di verificare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;

Sezione II – regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente di copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

- b. Obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. Obbligo di fornire le informazioni di cui all'art. 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Il Contraente firmando dichiara di aver ricevuto la presente informativa (o di averne preso visione presso gli uffici agenziali).

Data

Firma